




24799-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE



[Handwritten signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 26.10.2018, il tribunale del riesame di Ancona rigettava il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato Chirolli avverso l'ordinanza del GIP del tribunale di Macerata 22.09.2018 che aveva applicato al medesimo la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di associazione per delinquere, per essersi in particolare associato unitamente ad altri sodali allo scopo di commettere una pluralità di delitti tributari, segnatamente quelli di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e indebita compensazione (capi 2 e 3 della rubrica).

2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, c.p.p. e 416, comma 1, c.p., e correlato vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza, pur attribuendo all'indagato unicamente il ruolo di associato al sodalizio, non avrebbe inspiegabilmente escluso nel dispositivo l'aggravante contestata all'indagato di essere il promotore e l'organizzatore dell'associazione; in subordine, contesta il difetto assoluto di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Chirolli in merito alla suddetta aggravante di partecipazione qualificata.

Si censura l'ordinanza impugnata per aver attribuito all'indagato la qualifica di *intra-neus* al sodalizio, incorrendo in una lettura non corretta delle risultanze probatorie, fermo restando il dato giuridico di una motivazione accusatoria distonica rispetto alla costruzione dogmatica che la motivazione avrebbe dovuto proteggere e confermare. In particolare, si osserva, nella descrizione dei ruoli all'interno del sodalizio, si intravede l'idea portante dell'accusa, ossia se l'intelligenza criminale è il reato di cui il Chirolli si è macchiato, è sufficiente evidenziare come il comportamento dell'indagato sarebbe quello di uno sprovveduto, essendosi fatto pagare con crediti fiscali falsi, utilizzandoli nella propria dichiarazione fiscale, come ancora, per aver venduto i crediti fiscali della società Sardone ad una società foggiana in concordato, costruendo un percorso definito folle di accredito delle *fiches* fiscali, sottoposto a controllo dell'Agenzia delle Entrate, all'approvazione da parte del curatore e del giudice delegato del tribunale foggia, peraltro emettendo due fatture per l'attività di mediazione professionale svolta nell'interesse della Sardone, ciò che denoterebbe stupidità piuttosto che genialità. Diversamente da



quanto contestato, invece, si sostiene nel primo motivo che l'indagato non avrebbe assunto il ruolo di promotore/organizzatore del sodalizio, essendosi esaurita la sua attività nella ricerca di clienti cui cedere crediti esistenti/inesistenti, svolgendo egli questo tipo di attività professionale, peraltro solo per una posizione creditoria della Sardone s.r.l. rimanendo estraneo alle compensazioni che hanno riguardato altre società. Diversamente, la promozione e la direzione avrebbero dovuto richiedere una ben diversa partecipazione, laddove invece è emerso che egli avrebbe partecipato solo a due riunioni del 28.11.2017 e del 6.12.2017, restando invece estraneo alle precedenti ed alle successive. Non vi sarebbe in atti alcuna telefonata, alcun contatto mail, salvo quelli con il Fabiano, ciò che sarebbe insolito per un *leader* del sodalizio. In definitiva, in atti non vi sarebbero elementi per ritenere che il Chirolli svolgesse il ruolo di promotore né di organizzatore del sodalizio, senza peraltro che il tribunale sia riuscito a spiegare se egli sia, come e perché, il promotore od organizzatore del sodalizio.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 273, comma 1, c.p.p. e 416, comma 2, c.p., e correlato vizio motivazionale nella parte in cui l'ordinanza ha ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza a carico del Chirolli in ordine alla qualifica di partecipe del presunto sodalizio criminoso.

Si sostiene che dal fascicolo processuale emergerebbe una verità diversa, nel senso che Chirolli e Fabiano sarebbero due diverse entità, distinte ed autonome, ossia un'associazione di due professionisti che lavora con il gruppo dei marchigiani cui appartiene anche il foggiano Mongiello in frequente attrito con il collega foggiano Chirolli. In sostanza il Fabiano ed il Chirolli avrebbero fatto gruppo a sé, ciò spiegando le ragioni delle richieste di essere retribuiti, nonché le prestazioni ed i compensi indipendenti dalle vicende degli accollati, i rapporti conflittuali nella gestione del cliente, le incomprensioni con il Mongiello, il contenuto di alcune intercettazioni, tra cui in ricorso ne vengono richiamate alle pagg. 4/5 tre, ossia quella del 7.03.2018, quella del 4.01.2018 e quella del 15.12.2017. Secondo la prospettazione difensiva, i marchigiani si contrapporrebbero ai due foggiani Fabiano e Chirolli, in una collaborazione circoscritta peraltro solo ad alcune operazioni riguardanti la società Sardone e non altre società, peraltro nella convinzione del Chirolli della felice ma regolare intuizione che l'operazione sottintende. Il programma sarebbe dunque assolutamente determinato, ossia quello di piazzare in compensazione quel credito fiscale, laddove nessun altro credito è affidato alla cura dell'avv. Chirolli, come dimostrato anche dai rapporti non idilliaci con gli altri componenti del sodalizio, che non avrebbe scelto i prestanome della società Sardone, e che

non ha mai conosciuto alcuni di essi. Egli, in sostanza, sarebbe solo un professionista che ha intravisto nelle compensazioni fiscali una fonte di guadagno, guadagnando solo se trova clienti cui proporre l'operazione, esattamente come farebbe qualsiasi altro professionista officiato per un'opera di mediazione. Si aggiunge, poi, che a pag. 386 dell'ordinanza gli inquirenti sarebbero incorsi in una vera e propria svista accreditando al Chirolli l'individuazione del prestanome, avendo invece i medesimi inquirenti prova esattamente del contrario. Non si tratterebbe peraltro della sola incongruenza logica e motivazionale, richiamandosi a tal proposito (pag. 6 del ricorso) una conversazione del 31.12.2017 tra Chirolli e Fabiano che sarebbe stata interpretata in maniera non corretta dai giudici della cautela, fornendo il ricorrente una spiegazione del suo significato diversa da quella offerta dai giudici della frase "*noi abbiamo il controllo totale in Sardone*". In sostanza, prosegue il ricorso, il quadro probatorio conforterebbe la sensazione che non si tratti di un sodalizio, o meglio che al medesimo sarebbero estranei il Chirolli ed il Fabiano. I giudici, conclusivamente, sarebbero incorsi nella medesima erronea valutazione, confondendo il concorso con la partecipazione, ancora tutta da dimostrare, ma pur sempre limitata a due soggetti, in quanto tale non sussumibile nello schema del reato associativo.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione ai capi 2) e 3) della rubrica, con cui sono stati ascritti i reati tributari per la fittizia esposizione di crediti IVA, in relazione agli artt. 273, comma 1, c.p.p. e 3, d. lgs. n. 74 del 2000 e 2639, cod. civ., e correlato vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla qualifica di amministratore di fatto del Chirolli della Sardone s.r.l. negli anni 2015, 2016 e 2017, nella parte in cui ha ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consapevolezza dell'indagato della genesi illecita dei crediti IVA della Sardone s.r.l. e nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la natura artificiosa dei crediti IVA della Sardone s.r.l.

Si censura il fatto che il tribunale del riesame avrebbe attribuito al Chirolli la qualifica di amministratore di fatto della Sardone s.r.l. in relazione al capo 3) della rubrica, il che, nella prospettazione della difesa, significherebbe che i giudici avrebbero ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza solo per il capo 3) e non già per il capo 2). I giudici del riesame quindi avrebbero dovuto escludere l'aggravante di promotore od organizzatore in capo all'indagato cui viene attribuito il ruolo di associato al sodalizio. Si ravvisa quindi un profilo di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza, laddove il provvedimento, pur riconoscendo che vi sarebbero unicamente gravi indizi di colpevolezza rispetto al capo

3) non avrebbe in dispositivo escluso la sussistenza di gravi indizi rispetto al delitto sub 2), commesso il 23.02.2016 in relazione al periodo di imposta 2015. Quanto, poi, al capo 3), riferito al periodo di imposta successivo, la qualifica di amministratore di fatto del Chirolli sarebbe stata individuata sulla base di due telefonate, avvenute entrambe il 26.03.2018, la prima alle 19,42 e l'altra alle 20,00. Si sarebbe tuttavia verificato un travisamento probatorio da parte del tribunale del riesame, avendo attribuito erroneamente al Danieli la veste di amministratore di diritto della società, laddove invece egli era l'unico quotista, travisamento che avrebbe indubbi effetti sulla posizione dell'indagato, in quanto non sarebbe corretto qualificare il Danieli come prestanome o testa di paglia del Chirolli, con la conseguenza che se quest'ultimo non ha mai nominato il Danieli quale amministratore, non sarebbe possibile imputare all'indagato la titolarità di quei poteri effettivi e gestori prescritti dall'art. 2639, cod. civ. Si censura poi la manifesta illogicità del ragionamento che ha condotto il tribunale ad inferire dalle predette due telefonate che risalgono al 2018 il ruolo di amministratore del Chirolli nel 2016 e nel 2017, non spiegando il tribunale le ragioni per cui quella preoccupazione manifestata dal Chirolli nel 2018 dovuta alla mancata apertura del c/c dovrebbe indurre a ritenere ragionevolmente che l'indagato fosse l'amministratore di fatto nel 2016 e nel 2017 della Sardone s.r.l., e, allo stesso modo, la circostanza che il Chirolli abbia regalato al Danieli una vettura non si comprende come possa disvelare il ruolo di amministratore di fatto del Chirolli nei medesimi anni di imposta. A ciò si aggiunge il fatto che, fatta eccezione per le due riunioni del 28.11.2017 e del 6.12.2017, il Chirolli non avrebbe più preso parte ad alcun incontro con i professionisti marchigiani. Quanto sopra riguarderebbe non solo il 2016 ma anche il 2017, assumendosi la manifesta contraddittorietà del ragionamento del tribunale laddove imputa a Chirolli la qualifica di amministratore di fatto della Sardone anche nel 2017, sebbene affermi alle pag. 4 e 5 che l'indagato non avrebbe avuto nulla a che fare con l'operazione 28.02.2017 di cessione del ramo di azienda dalla Filtrans s.r.l. alla Sardone s.r.l., operazione curata dal Fava e perfezionatasi in un periodo in cui la Sardone s.r.l. è gestita da tale Messina, e non dal Danieli presunto prestanome del Chirolli. In sostanza si ravviserebbe il vizio motivazionale per aver affermato l'ordinanza che il Chirolli avrebbe gestito la Sardone s.r.l. nel 2017, laddove invece nel commentare l'operazione 28.02.2017 lo stesso tribunale dà atto che alla stessa il Chirolli non vi avrebbe preso parte. Ancora, nel richiamare a pag. 9 gli elementi dai quali il tribunale del riesame avrebbe tratto argomenti per ritenere che il Chirolli fosse consapevole dell'inesistenza dei crediti IVA - amicizia fraterna tra Chirolli e Fabiano; telefonata 6.02.2018 Fabiano/Chirolli; telefo-



nata 26.03.2018 Chirolli/Giovanni – si sostiene che tutti e tre gli elementi sarebbero inficiati da profili di manifesta illogicità non potendosi dagli stessi trarre argomenti di prova per ritenere che il Chirolli fosse consapevole dell'inesistenza dei crediti IVA (v. pagg. 9/10), peraltro in epoca antecedente al dato temporale sicuro, rappresentato dal 6.12.2017 (data in cui è registrata la captazione ambientale valorizzata quale quarto elemento a carico dagli inquirenti), prima del quale non vi sarebbe alcuna consapevolezza su tale profilo. Ancora, si censura in quanto contraddittorio e palesemente illogico il ragionamento del tribunale che attribuisce all'apposizione del visto di conformità il c.d. crisma formale che potrebbe indurre le autorità giudiziarie in errore mentre i medesimi visti non sarebbero sufficienti a supportare la tesi della buona fede in capo al Chirolli con riguardo alla genesi illecita dei crediti IVA, giungendo sinanco ad affermare che l'utilizzo del credito IVA Sardone da parte del Chirolli per compensare un suo debito fiscale sarebbe la riprova della condotta spregiudicata dell'indagato, ciò stridendo con la superficialità e mitezza umana dell'indagato medesimo. Sarebbe, infine, affetta dal vizio motivazionale l'ordinanza laddove ritiene sussistere i gravi indizi di colpevolezza desumendola dall'enormità dei ricavi dichiarati dalla Sardone in quanto priva di capacità aziendali effettive, negli anni 2015 e 2016, immediatamente dopo anni di stasi economica. I giudici non avrebbero indicato da quale atto investigativo hanno tratto tale convincimento, dovendosi piuttosto rilevare che la semplice abnormità dei ricavi anche se rapportata ai ricavi più modesti degli anni precedenti, non costituirebbe grave indizio di artificiosità del credito IVA, almeno fino a quando non vi sia una analisi da parte della GdF o del Fisco con una puntuale verifica fiscale che accerti l'entità delle operazioni attive e passive. Sul punto, tuttavia, si osserva che proprio la difesa, quanto alle operazioni attive, si sarebbe lungamente soffermata nei motivi di riesame, censurando l'operato della GdF, richiamando le tre doglianze sollevate in sede di riesame (riportate per sintesi alle pagg. 11/12 del ricorso). In sostanza, il tribunale avrebbe preferito adagiarsi su una semplice presunzione, ossia l'abnormità dei ricavi dichiarati dalla soc. Sardone nel 2015 e nel 2016, o comunque sul dato indimostrato dell'asserita assenza di capacità aziendali della società. Infine, si sostiene che l'ordinanza avrebbe operato un grave travisamento laddove afferma che la GdF avrebbe eseguito una serie di riscontri che avrebbero dimostrato l'artificiosità del credito IVA, in quanto non derivante da alcuna cessione intracomunitaria eseguita da parte della Sardone nel 2015 e nel 2016, omettendo però di citare tali riscontri, che non sarebbero mai stati effettuati, se non quelli non significativi legati alla consultazione del sistema VIES.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

4. E' anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di riesame (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che il tribunale del riesame ha, con argomentazioni del tutto corrette in diritto, illustrato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di riesame.

6. Ed invero, quanto al primo ed al secondo motivo – che, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi e l'intima connessione tra essi esistente, meritano congiunto esame – con cui viene eccepito un vizio motivazionale e di violazione di legge nella parte in cui l'ordinanza, pur attribuendo all'indagato unicamente il ruolo di associato al sodalizio, non avrebbe inspiegabilmente escluso nel dispositivo l'aggravante contestata all'indagato di essere il promotore e l'organizzatore dell'associazione, in subordine, contestando il difetto assoluto di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Chirolli in merito alla suddetta aggravante di partecipazione qualificata financo giungendo a contestare (specificamente con il secondo motivo) la stessa qualifica di partecipe del presunto sodalizio criminoso, la censura sollevata dal ricorrente mostra all'evidenza di non confrontarsi con le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza.

I giudici del riesame, in particolare, dedicano al ruolo dell'Avv. Chirolli ampio spazio evidenziando, per quanto qui di interesse in relazione alla specifica censura mossa, come il pieno coinvolgimento dell'indagato nell'attività del gruppo emergesse in maniera chiara ed anzitutto, dal tenore dei colloqui da questi intrattenuti

con l'amico Fabiano, ricoprendo segnatamente la gestione di fatto dei crediti inesistenti della Sardone s.r.l., mostrando particolare disinvoltura ed esperienza nell'individuazione di strategie utili al raggiungimento del fine fraudolento del gruppo e nell'occultamento dei proventi illeciti ricavati. Che, in particolare, il ruolo del Chirolli non possa essere qualificato come marginale, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa già davanti ai giudici del riesame, risulta dalla impugnata ordinanza che, nel valorizzare in particolare alcune delle conversazioni intercettate (il richiamo è, segnatamente alle conversazioni del 28.11.2017, del 31.12.2017, del 20.02.2018 e del 31.12.2017, riportate a pag. 7 dell'ordinanza), evidenzia come il Chirolli e il Fabiano, nella fase finale delle indagini, avessero interesse ad acquisire il controllo della Sardone s.r.l. proprio in ragione dei profitti che potevano conseguire dalla cessione del credito IVA ancora ascritto alla società predetta, meditando di staccarsi dal sodalizio con gli altri componenti del gruppo marchigiano con cui erano stati in affari sino a quel momento, mostrando piena capacità di azione e volontà di cominciare a muoversi in autonomia per perseguire profitti maggiori. In tale contesto, che il ruolo del Chirolli non possa essere ridotto a quello di un mero partecipe, ma fosse quantomeno paritetico a quello del Fabiano, è reso evidente dal tenore sia delle predette conversazioni (dalle quali traspare in maniera autoevidente l'esistenza stessa del sodalizio, come quando i due colloquiando affermano di avere il controllo totale sulla Sardone s.r.l. lasciando intendere un loro coinvolgimento complessivo nell'operazione, come reso palese dall'affermazione che il Fabiano rivolge al Chirolli *"quelli delle Marche devono continuare a stare con noi fino alla fine capito?"* nella conversazione del 28.11.2017; ancora, laddove nella conversazione del 31.12.2017, colloquiando i due sulla possibilità di mettersi in proprio, lasciando chiaramente intendere l'esistenza di accordi con gli altri componenti del sodalizio, essendo proprio il Chirolli a raccomandare al Fabiano che *"..però Luca noi non dobbiamo allontanarlo perché comunque co darà delle opportunità in Toscana capito? E noi quello è lavoro quindi ce l'andiamo a prendere sto lavoro.."*) che dalle ulteriori conversazioni richiamate alle pagg. 7/8 dell'ordinanza (quella del 26.03.2018 tra Chirolli e Dacchille; quella del 31.12.2017 tra Chirolli e Fabiano; quella del 4.01.2018, tra il Chirolli ed un commercialista di una ditta individuale, potenziale acquirente dei crediti inesistenti della Sardone s.r.l., tale Saponara; quella del 6.02.2018 di straordinaria significatività, intercorsa tra il Fabiano ed il Chirolli, da cui emerge con evidenza la piena conoscenza dell'inesistenza dei crediti IVA della Sardone s.r.l. e dell'inconsistenza della certificazione apposta con il visto di conformità dai professionisti; quella del 26.03.2018 intercorsa tra il Chirolli e tale Giovanni, sempre riguardante l'operazione di cessione dei crediti IVA inesistenti della Sardone s.r.l.).

Da tali conversazioni intercettate, in particolare, emerge come l'intervento del Chirolli e del Fabiano, con cui il primo condivide ogni progetto ed attività e per il quale non ha segreti, viene attuato su crediti societari che gli stessi seguono "sin dall'inizio", ciò che spinge i giudici del riesame, con motivazione certo non manifestamente illogica né censurabile sotto diverso profilo, ad affermare che quanto sopra non consentiva di ritenere che i predetti ignorassero le reali modalità di formazione dei crediti che si proponevano di cedere, modalità talmente anomale e chiaramente fraudolente che non potevano sfuggire a persone, come il Chirolli ed il Fabiano, dotati delle conoscenze tecnico giuridiche ed economiche per comprenderle e che avevano condiviso i loro programmi criminosi con soggetti di cui conoscevano la scarsa moralità e le modalità operative scorrette, decidendo tuttavia di collaborarvi inizialmente insieme per il raggiungimento dell'obiettivo comune di trarre profitto dalle operazioni tributarie fraudolente, salvo poi tentare di distaccarsene in corso d'opera per il sopraggiungere di dissidi personali, come reso palese dalla conversazione del 14.02.2018 in cui è lo stesso Chirolli ad affermare che il Fava "è il massimo della depravazione proprio è un depravato mentale lui proprio si senza pudore".

Non meno rilevanti, sempre nell'ottica della qualificazione partecipata del Chirolli al sodalizio criminoso, sono le conversazioni ambientali captate presso lo studio del Fava valorizzate dai giudici del riesame alla pag. 9 (ossia quelle del 6.12.2017, del 18.01.2018 dell'8.02.2018 e del 3.04.2018), da cui: a) emerge in maniera inequivocabile come le sorti del sodalizio e della complessa e lucrosa operazione illecita sottostante architettate mediante la cessione dei crediti IVA inesistenti, stesse a cuore di tutti e degli stessi Chirolli e Fabiano che non solo erano a conoscenza della natura fraudolenta delle operazioni tributarie, ma soprattutto avessero agito al fine precipuo di trarre profitto personale collaborando alle attività del gruppo, facendo stabile riferimento allo stesso e con cui coltivavano prospettive di collaborazione criminosa anche in futuro, come attestato dalla rassicurazione del Fava circa il fatto che l'anno successivo avrebbero potuto comunque disporre di "roba" migliore di quella che invitava loro ad abbandonare, l'affare Sardone s.r.l. e Filtrans s.r.l., per non incappare nei controlli della GdF e nelle conseguenze dell'accertamento in corso dopo le rivelazioni operate dal Moriconi; b) risulta che in un secondo momento i due, Fabiano e Chirolli, iniziano ad intavolare trattative, nell'ottica di mettersi in proprio, con gli altri sodali per la sparizione dei guadagni sino a quel momento tratti dalle loro attività illecite, come reso palese dalla conversazione ambientale presso lo studio del Fava del 18.01.2018 in cui è proprio il Fava a domandare al Fabiano se l'intenzione è quella di "formare due compagini" di cui una costituita da "Enzo" (ossia il Chirolli) e il Fabiano medesimo, sentendosi



chiaramente il Fava rispondere "noi siamo in sei", ciò a dimostrazione dell'esistenza originaria di un gruppo di cui facevano parte anche il Fabiano ed il Chirolli, intenzionati a separarsi dal sodalizio di cui il Fava costituiva il punto di riferimento principale; c) infine, che il Chirolli ed il Fabiano avessero un ruolo di rilievo all'interno del sodalizio è poi provato dalle conversazioni del 18.02.2018 e del 3.04.2018 nonché nella conversazione del 18.01.2018, da cui emerge che per rendere più semplice la prosecuzione dell'operazione fraudolenta, il Chirolli aveva ideato di portare all'estero mediante l'apertura di un c/c a Sofia o a Pleven i crediti della Sardone s.r.l., per meglio eludere i controlli delle forze dell'ordine, come avvenuto già in passato con il beneplacito del Fava.

Appare quindi dal complesso degli elementi indicati dai giudici del riesame assolutamente inequivoco non solo il pieno coinvolgimento nel sodalizio del Chirolli, ma anche il ruolo al medesimo attribuito di promotore del medesimo, avendo svolto la gestione di fatto dei crediti inesistenti della Sardone s.r.l., mostrando particolare disinvoltura ed esperienza nell'individuazione di strategie utili al raggiungimento del fine fraudolento del gruppo e nell'occultamento dei proventi illeciti ricavati e contribuendo al reperimento di potenziali acquirenti cui cedere i crediti inesistenti fraudolentemente formati, anche ideando modalità di "smaltimento" di tali crediti inesistenti all'estero, come dimostrato dalla sua intenzione di estendere l'attività anche all'estero.

Ne discende che le doglianze difensive secondo cui il Chirolli all'interno del gruppo marchigiano fosse stato del tutto marginale, avendo avuto rapporti con il sodalizio solo alla fine del 2017, con la conseguenza che egli non avrebbe potuto essere considerato "promotore" dell'organizzazione, oltre che ad essere smentite dalle conversazioni intercettate, non tengono conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui in tema di reato associativo, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla pericolosità del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016 - dep. 09/12/2016, Riva e altri, Rv. 268962 che, in motivazione, ha precisato che il ruolo del promotore non richiede la partecipazione alla complessiva attività di gestione dell'associazione, nè l'assunzione di funzioni decisionali, trattandosi di condotte che connotano le diverse figure dell'organizzatore e del capo).

7. A ciò va aggiunto un ulteriore rilievo.



Il Chirulli, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, ha dimostrato di svolgere all'interno del sodalizio un ruolo di rilievo al fine di "piazzare" i crediti inesistenti della Sardone s.r.l., operazione fraudolenta resa possibile anche grazie alle conoscenze tecnico giuridiche del medesimo che, quale avvocato, unitamente all'amico Fabiano, anch'egli professionista, avevano realizzato l'operazione criminosa mediante il ricorso a strumenti di per sé legali, in particolare procedendo, come nel caso della Sardone s.r.l., ad operazioni straordinarie su un'impresa in realtà in fase di decozione ed inattiva, allo scopo precipuo di creare dei volumi di affari ragguardevoli, non commisurati alle reali potenzialità aziendali così da determinare la formazione di crediti IVA da portare in compensazione.

Proprio il ruolo di professionista nella vicenda risulta aver assunto una importanza fondamentale per la riuscita dell'operazione al fine di "piazzare" i crediti inesistenti Iva mediante reperimento di acquirenti. Ed allora, al fine di evidenziarne il ruolo non certo marginale, è opportuno ricordare come già questa stessa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di associazione per delinquere, anche la normale attività professionale (di regola quella di commercialista, ma, nella specie, quella di avvocato, peraltro esperto nella materia), qualora realizzata, pur nella sua formale aderenza ai canoni della professione, con il conclamato scopo di concorrere alla realizzazione di un'associazione per delinquere, configura condotta penalmente rilevante per la sussistenza dell'art. 416 cod. pen., trattandosi di reato che per la sua realizzazione comporta una condotta a forma libera sottoposta alle sole condizioni che l'agente intenda aderire all'accordo associativo e che il suo comportamento sia, anche se parzialmente, funzionale alla realizzazione del progetto criminoso perseguito dai consociati. Tale condotta, se essenziale per l'organizzazione della struttura associativa, qualifica detta partecipazione come quella di organizzatore dell'organismo criminoso (Sez. 1, n. 2897 del 17/12/1993 - dep. 10/03/1994, Di Brisco, Rv. 197921).

Ne discende pertanto che, allo stato, gli elementi oggetto di valutazione da parte dei giudici del riesame, e sviluppati nelle argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, consentono di escludere radicalmente qualsiasi vizio, sia di diritto che motivazionale, con riferimento al ruolo non certo marginale assunto dal Chirulli nel sodalizio.

8. Parimenti inammissibili le doglianze esposte in ricorso con il terzo motivo, incentrato prevalentemente a contestare il coinvolgimento del Chirulli nei reati tributari di cui ai capi 2) e 3) della rubrica per la fittizia esposizione di crediti IVA, nella parte in cui l'ordinanza ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla qualifica di amministratore di fatto del Chirulli della Sardone s.r.l. negli

anni 2015, 2016 e 2017, e nella parte in cui ha ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consapevolezza dell'indagato della genesi illecita dei crediti IVA della Sardone s.r.l. e nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la natura artificiosa dei crediti IVA della Sardone s.r.l.

Trattasi di doglianze difensive del tutto prive di pregio, che, oltre a non confrontarsi minimamente con la minuziosa ed argomentata motivazione dell'ordinanza impugnata, tentano - come già vanamente operato in relazione ai primi due motivi - di coinvolgere la Cassazione in un'operazione inibita in questa sede di legittimità, ossia quella di far sostituire al giudizio di merito svolto dai giudici del riesame, quello richiesto alla Corte di Cassazione, mostrando di non tener conto del granitico orientamento di questa Corte (già consacrato nella celeberrima sentenza delle Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828) e poi riaffermato successivamente, secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460).

9. Tanto premesso, quanto alla censura difensiva secondo cui i giudici del riesame avrebbero omesso di pronunciarsi favorevolmente al Chirolli escludendone qualsiasi profilo di reità con riferimento alla contestazione sub 2), semplicemente per aver affermato a pag. 10 dell'ordinanza che questi poteva essere qualificato come amministratore di fatto "perlomeno" con riferimento al capo 3), giungendo sinanco ad evocare la violazione dell'art. 2639 cod. civ. laddove vi sarebbe stato un grave travisamento conseguente alla individuazione quale amministratore del Danieli che in realtà era solo il titolare delle quote, detta censura appare in realtà essa stessa frutto di travisamento da parte della difesa, laddove gli stessi giudici del riesame, riferendosi al capo 3), richiamano il periodo "in cui la *proprietà* della società, a far data dal 25.10.2016, era stata interamente assunta da Salvatore Danieli".

L'aver quindi attribuito al tribunale del riesame l'affermazione per cui il Danieli sarebbe stato amministratore di diritto della società Sardone s.r.l. è quindi frutto di errore da parte della difesa del ricorrente, avendo i giudici del riesame correttamente parlato di "proprietà" riferendola alla figura del Danieli, ciò che risponde alla realtà essendo questi proprietario del 100% delle quote della società in questione, donde il ragionamento condotto dalla difesa circa la pretesa violazione dell'art. 2639 cod. civ. non ha pregio, atteso che non può certo essere esclusa la corresponsabilità dell'indagato nei reati tributari contestati sub 2) e sub 3), afferenti alla società Sardone s.r.l., rispetto alla quale si è dimostrato un ruolo centrale del Chirolli nella gestione dell'operazione illecita.

10. Quanto, poi, alle doglianze relative all'asserito difetto di consapevolezza dell'indagato della genesi illecita dei crediti IVA della Sardone s.r.l. e del correlato difetto di colpevolezza circa la natura artificiosa dei crediti IVA della Sardone s.r.l., le argomentazioni svolte dai giudici del riesame non lasciano alcun adito a dubbi. I giudici del riesame, infatti, non solo evidenziano (pag. 10) come non abbia alcun fondamento la tesi dell'asserita buona fede del Chirolli il fatto che questi avesse impiegato una parte del credito inesistente IVA della Sardone s.r.l. per procedere a delle compensazioni fiscali relative a posizioni personali, concludendo poi una cessione del credito in favore di procedure concorsuali, ciò in quanto, osservano i giudici del riesame, l'apposizione del visto di conformità richiesto ai fini della predetta operazione di cessione poteva rappresentare per le autorità giudiziarie un crisma formale idoneo e sufficiente per concludere l'acquisto del credito, imprejudicata ogni eventuale responsabilità dei professionisti che avevano concorso alla formazione dello stesso, successivamente rivelatosi inesistente.

I giudici del riesame, poi, al fine di illustrare le ragioni della consapevolezza del Chirolli circa l'origine fraudolenta del credito IVA della Sardone s.r.l., valorizzano una nutrita serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali (già *supra* illustrate nell'esame dei primi due motivi, qui da intendersi integralmente richiamate) sottolineando proprio come l'utilizzo disinvolto del credito Iva in questione costituisse ulteriore dimostrazione della spregiudicatezza con cui l'indagato agiva per il conseguimento di un tornaconto economico personale, confidando nell'abilità dei sodali appartenenti al sodalizio criminoso, tutti dotati di conoscenze tecniche nel campo giuridico ed economico, di saper occultare con perizia l'illiceità delle operazioni societarie e tributarie, tutte sapientemente rivestite da un apparente schermo di legalità. Se a ciò, poi, si aggiunge la circostanza che fu proprio il Chirolli a pensare di portare all'estero, in Bulgaria precisamente, mediante l'apertura di

un c/c, il credito IVA inesistente della Sardone s.r.l., oltre all'altro formidabile elemento – tratto da una conversazione intercettata in data 26.03.2018 – in cui il Chirolli discute con tale Giovanni dell'affare economico correlato alla cessione dei crediti IVA dichiarando di averne a disposizione dieci milioni tutti certificati, di cui tre comprati dai tribunali e sette da società che ha seguito "fin dall'inizio" affermando di venderli a non meno del 40%, si trae ulteriore conferma di come il Chirolli non potesse certo ritenersi un ingenuo del tutto all'oscuro della creazione artificiosa di tali crediti IVA, donde le censure difensive capziosamente finalizzate ad una sterile critica dell'ordinanza impugnata (che avrebbe valorizzato, a sostegno della consapevolezza in ordine alla provenienza del credito, l'evidente discrasia tra le capacità aziendali effettive della Sardone s.r.l. e l'enormità dei ricavi e del fatturato dichiarati negli anni 2015 e 2016, immediatamente dopo anni di stasi economica), collidono con gli elementi indiziari emergenti dagli atti e illustrati puntualmente nell'ordinanza impugnata.

Da questi ultimi, infatti, traspare con immediata evidenza la sussistenza della piena consapevolezza, e dunque il dolo normativamente richiesto, sia della genesi illecita dei crediti IVA della Sardone s.r.l. che della natura artificiosa dei crediti IVA della società Sardone, consapevolezza che trova del resto un suggello cristallino nella preoccupazione del Chirolli, che dimostra così di essere perfettamente a conoscenza dell'artificialità delle dichiarazioni rese dai consulenti contabili, che le scritture contabili della Filtrans s.r.l. (ossia proprio di quella società coinvolta nell'operazione del 28.02.2017 di cessione del ramo di azienda alla Sardone s.r.l., operazione rispetto alla quale il Chirolli si professa estraneo) fossero state distrutte proprio per rendere meno agevole la ricostruzione della frode fiscale, elemento, questo, che non solo denota quella piena consapevolezza invece negata inutilmente dalla difesa del ricorrente, ma nel contempo connota il pieno coinvolgimento del medesimo Chirolli nelle operazioni illecite poste in essere negli anni di imposta oggetto di contestazione ai capi 2) e 3), oltre che, come *supra* specificato, nel sodalizio criminoso, con conseguente integrale declaratoria di inammissibilità anche di tale terzo motivo.

11. Ne discende, pertanto, l'assoluta inconsistenza delle doglianze difensive, che determina la radicale inammissibilità del ricorso.

12. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti




ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 13 marzo 2019

Il Consigliere Estensore
Alessio Scarcella



Il Presidente
Giulio Sarno

